

Legge regionale 29 gennaio 2021, n. 2

Misure di sostegno a favore delle associazioni pro loco anno 2021 a seguito dell'emergenza da COVID-19.

(Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 05.02.2021)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Contributi alle associazioni pro loco

Art. 2 Erogazione del contributo

Art. 3 Norma finanziaria

Art. 4 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m), p), q) e v), dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Considerato quanto segue:

1. Le associazioni pro loco svolgono da anni un ruolo estremamente rilevante nella promozione e diffusione dell'accoglienza turistica sul territorio regionale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'articolo 118, comma quarto, della Costituzione;
2. Esse sono impegnate nell'organizzazione di eventi specifici e nell'animazione di borghi e luoghi situati in zone del territorio regionale meno note e gestiscono molteplici servizi ed attività, fra cui la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
3. L'emergenza da COVID-19 ha imposto, per finalità di prevenzione della diffusione del contagio, l'interruzione e la sospensione di molte iniziative e delle manifestazioni rivolte alla valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché alla promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e della cultura locali;
4. Il Consiglio regionale, verificata la disponibilità di euro 250.000,00 sussistente sull'apposito fondo del proprio bilancio di previsione 2021-2022-2023, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in considerazione della rilevanza dell'azione svolta sul territorio e dell'importanza del ruolo delle associazioni pro loco nel favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali, ritiene necessario offrire, per l'annualità 2021, in questo momento di grave crisi anche economica derivante dall'emergenza da COVID -19, un sostegno economico alle associazioni pro loco della Toscana;
5. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedura automatica dal momento che non risulta necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;
6. I tempi tecnici richiesti per l'espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza, rendono opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1
Contributi alle associazioni pro loco

1. In considerazione della rilevanza dell'azione svolta sul territorio e dell'importanza del ruolo delle associazioni pro loco nel favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), il Consiglio regionale, in questo momento di grave crisi anche economica derivante dall'emergenza da COVID-19, è autorizzato a concedere contributi "una tantum" a favore delle associazioni pro loco operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per l'anno 2021, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.

Art. 2

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avviene una tantum per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 30 giugno 2021.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'articolo 1 pari ad euro 250.000,00, imputabili alla sola annualità 2021, si fa fronte con gli stanziamenti dell'esercizio 2021 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2021-2022-2023 di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.